

I.N.P.D.A.P.

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

***UFFICIO COORDINAMENTO
ATTIVITÀ DI SUPPORTO GESTIONALE
E ATTIVITÀ PRODUTTIVE***

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Appalto integrato per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione
dell'intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura piana e
del tetto e la realizzazione dell'impianto di spegnimento a gas ai fini del rilascio
del CPI dei locali archivio del piano seminterrato della Sede territoriale di Milano
2 sita in Via Fortezza n 11 – MILANO – CIG: n. 335660453E.**

Venezia Mestre, 20 Giugno 2011

Il Progettista
Ing. Pietro Paolo Mancini



Indice

<u>Articolo</u>	<u>Oggetto</u>	<u>Pagina</u>
PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI		
1	Oggetto dell'Appalto	4
2	Forma ed ammontare dell'appalto	6
3	Aggiudicazione dell'appalto	7
3.1	Progettazione antincendio	9
4	Documenti facenti parte del contratto	10
4.1	La progettazione esecutiva ed i termini per la progettazione ed esecuzione	10
4.2	Ritardo nella progettazione esecutiva	12
5	Osservanza di leggi e regolamenti	12
6	Obblighi e oneri particolari a carico dell'appaltatore	12
7	Stipula del contratto e cauzione definitiva	15
8	Garanzie	15
8.1	Cauzione provvisoria per partecipare alla gara	15
8.2	Cauzione definitiva	15
9	Assicurazioni	16
10	Direzione dei lavori	17
11	Direttore di cantiere	18
12	Subappalto	18
13	Responsabilità dell'Appaltatore	20
13.1	Responsabilità dell'Appaltatore in relazione all'esecuzione dei lavori	20
13.2	Difetti dei lavori	21
13.3	Indennizzi per perdite, furti e danni	21
14	Sicurezza dei lavori	21
14.1	Aggiornamento del DUVRI	22
15	Interpretazione dei capitolati, disegni, computi, ecc.	23
16	Variazione ai lavori	23
17	Sospensioni e proroghe	24
18	Trattamento dei lavoratori	25
19	Consegna lavori, tempo di esecuzione	25
19.1	Consegna lavori	25
19.2	Inizio lavori	26
19.3	Tempo utile per l'esecuzione	26
19.4	Certificato di ultimazione dei lavori	26
20	Certificato di Regolare esecuzione, pagamenti	26
20.1	Certificato di Regolare esecuzione	26



20.2	Anticipazioni	27
20.3	Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva	27
20.4	Pagamenti degli Stati di avanzamento dei lavori	28
20.5	Pagamenti a saldo	28
20.6	Termini per il Collaudo e la Regolare esecuzione	30
20.7	Ritardo nel pagamento dei SAL	30
20.8	Ritardo nel pagamento della rata di saldo	31
20.9	Revisione dei prezzi	31
20.10	Cessione del Contratto e cessione dei crediti	31
21	Danni di forza maggiore	31
22	Penale per il ritardo	32
23	Rescissione del contratto	32
24	Definizione delle controversie	32
24.1	Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimento	32
24.2	Esecuzione d'ufficio e rescissione contrattuale	33
24.3	Controversie	33
24.4	Risoluzione del contratto	33
25	Elenco elaborati di progetto	34

PARTE SECONDA – IMPIANTO DI RILEVAZIONE AUTOMATICA D'INCENDIO E SPEGNIMENTO A GAS

26	Progetto esecutivo	34
27	Avviamento del sistema	35
28	Documentazione	35
29	Oneri per la sicurezza	36
30	Caratteristiche dell'impianto e del gas IG01	36
31	Dati di Progetto	36
32	Locali da proteggere	36
33	Volumetrie dei locali	37
34	Norme di riferimento	38
35	Descrizione dei materiali	38

Parte Prima - Condizioni Generali

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le forniture per la realizzazione dei lavori per *"il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura piana e del tetto e la realizzazione dell'impianto di spegnimento a gasai fini del rilascio del CPI per i locali archivio del piano seminterrato della Sede Territoriale di Milano 2 sita in Via Fortezza n. 11 – MILANO"*.

I suddetti lavori possono sintetizzarsi come segue:

COPERTURA

- Rimozione di scossalina in lamiera zincata;
- Rimozione di guaina e di tegole;
- Rimozione di pacchetto impermeabile costituito da guaina impermeabile, strato coibente fino ad arrivare al massetto delle pendenze;
- Rimozione di lucernai;
- Revisione del massetto delle pendenze;
- F.p.o. Di primo strato di guaina bituminosa da applicare alla fiamma previa stesura di primer con adeguati risvolti sulle pareti verticali di almeno cm 20 e con la sovrapposizione dei giunti orizzontali di almeno cm 10;
- F.p.o. di secondo strato di guaina bituminosa ardesiata (sulla parte piana) con risvolti sui verticali di almeno cm 20 e con giunti orizzontali sovrapposti di almeno cm 10 e sfalsati rispetto allo strato sottostante;
- F.p.o. di tegole, bocchettoni in gomma e scossalina metallica in lamiera zincata simile a quella esistente e lucernai;

ARCHIVI CARTACEI

- Realizzazione di impianto di spegnimento a gas per i locali archivio posti nel piano seminterrato;
- Movimentazione e protezione di documentazione e arredi d'ufficio (Scaffalature e pratiche ecc.)

La parte impiantistica è meglio descritta nella seconda parte del presente Capitolato.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste nel progetto definitivo e successivamente confermate in quello esecutivo redatto dalla Impresa appaltatrice.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Per quanto concerne la parte edile e la parte impiantistica (impianto di spegnimento a gas) **l'appalto sarà di tipo integrato**, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera *b*), del Decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 (**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in**



attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) cioè l'Impresa che risulterà vincitrice avrà l'onere dell'esecuzione dei lavori e della redazione del Progetto esecutivo che dovrà comprendere anche la compilazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza e del POS. Il Coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione sarà invece un professionista interno dell'Istituto, appositamente nominato.

Poiché una delle finalità dell'intervento è quello dell'acquisizione del CPI per le attività soggette presenti nell'edificio, la progettazione esecutiva dovrà comprendere anche la predisposizione degli elaborati grafici necessari per integrare la pratica già presente presso i VV.FF. precedentemente presentata per la Centrale termica (attività n. 91) e per gli archivi cartacei (attività n. 43).

L'integrazione riguarda solo la parte inerente gli archivi cartacei con l'aggiornamento degli elaborati grafici e documentali già prodotti ai VV.FF. per ciò che riguarda la realizzazione dell'impianto di spegnimento a gas.

Prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di spegnimento a gas, dovrà essere acquisito, a seguito della presentazione dell'aggiornamento del progetto di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, il "parere favorevole" rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF.

Al fine di porre l'Impresa appaltatrice nelle condizioni di poter redigere il suddetto Progetto esecutivo, la S.A. fornirà la "progettazione a livello definitivo" che consisterà nella predisposizione di elaborati grafici (saranno fornite planimetrie aggiornate in formato DWG) per ciò che riguarda il lay-out della copertura e del piano seminterrato con l'indicazione delle aree e locali oggetto di intervento, nonché la descrizione a "livello definitivo" della tipologia dei materiali e delle caratteristiche dell'impianto di spegnimento a gas.

Tale descrizione è contenuta nelle specifiche tecniche che costituiscono la seconda parte del presente capitolato.

L'onere per la redazione della richiesta progettazione esecutiva è compensato nell'ambito della somma posta a base d'asta dell'appalto; l'importo relativo alla progettazione è stato determinato sulla base della Tariffa Professionale per Costruzioni edili ed Impianti di cui al D.M. 04/04/2001, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del **Codice**.

Oltre agli elaborati grafici sopraindicati, faranno parte della progettazione definitiva predisposta dalla S.A. i documenti indicati nel Capitolato speciale parte I, art. 25 "Elenco elaborati Progettuali".

Poiché l'intervento di rifacimento del tetto e quello di realizzazione dell'impianto di spegnimento, pur facendo parte dello stesso appalto sono scollegati dal punto di vista esecutivo, nelle more del rilascio del "parere favorevole" da parte del Comando Provinciale dei VV.FF. la D.L. potrà procedere alla consegna parziale dei lavori per ciò che riguarda il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura, rimandando la consegna dei locali a piano seminterrato per la realizzazione dell'impianto di spegnimento, successivamente al rilascio del "parere favorevole" con esito positivo da parte dei VV.FF.

In ogni caso, l'esecuzione parziale resta subordinata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del **Codice**.

Nel rispetto del progetto antincendio approvato dai VV.FF., l'Impresa appaltatrice a fine lavori dovrà produrre al Direttore dei Lavori la Certificazione del produttore per quanto riguarda le



caratteristiche tecniche dei materiali posti in opera, la Certificazione, che dovrà essere compilata dall'Appaltatore stesso, di corretta posa in opera secondo le specifiche tecniche del produttore, nonché la Dichiarazione di conformità degli impianti previsti e quant'altro necessario per l'acquisizione finale del CPI.

A tal proposito, a fine lavori l'Impresa appaltatrice dovrà presentare al Comando Provinciale dei VV.F.F la richiesta di sopralluogo per il rilascio del CPI, nonché la DIA a nome del Responsabile dei lavori dell'Istituto per l'esercibilità transitoria delle attività soggette a rilascio di CPI

Lo svincolo dell'ultima rata a saldo del "Conto Finale", che avverrà con la redazione del Certificato di collaudo, sarà subordinata alla presentazione **al rilascio del C.P.I** da parte del Comando Provinciale dei VV.FF.

Art. 2 – FORMA E AMMONTARE D'APPALTO

I lavori di cui all'art. 1, si intendono appaltati a corpo ai sensi dell'art. 53 del **Codice**: l'importo totale di appalto è comprensivo di materiali e mano d'opera, spese generali e utili, assicurazioni previdenziali e sociali, oneri e tasse comunali, trasporti, opere provvisorie, oneri per la sicurezza, accatastamento, macchinari ed attrezzi vari, acquisizione di autorizzazioni o pareri favorevoli rilasciati dalle Autorità competenti mediante redazione e presentazione presso i Pubblici Uffici della necessaria documentazione tecnico-amministrativa e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, con la sola esclusione dell'IVA.

Pertanto il prezzo offerto non potrà essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione.

Al riguardo, prima della gara d'appalto, l'Impresa che intenda parteciparvi, è obbligata a far effettuare da un suo rappresentante un apposito sopralluogo sull'immobile oggetto dei lavori in presenza di un responsabile della Stazione appaltante. Dell'avvenuto sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale o dichiarazione che dovrà essere controfirmato dal rappresentante della Stazione Appaltante e che dovrà essere allegato all'offerta economica, a pena di esclusione.

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento ammonta complessivamente ad **€ 244.065,87#** ed è definito come segue:

IMPORTI IN EURO	Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna A + B + C
	IMPORTO ESECUZIONE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (ESCLUSO I.V.A.)	ONERI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA SOGGETTI A RIBASSO (ESCLUSO I.V.A. E CONTRIBUTI DI LEGGE)	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (ESCLUSO I.V.A.)	TOTALE
TOTALE	€ 207.396,43#	€ 12.000,00#	€ 24.669,44#	€ 244.065,87#



Ai fini dell'individuazione delle categorie di lavoro previste nel presente progetto, si elencano di seguito gli importi complessivi di ciascuna lavorazione, riconducibile alle categorie di cui all'Allegato A del Decreto del Presidente Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (in Suppl. ordinario n. 270 alla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

Categoria	Descrizione	Importo
OG1	Opere edili	€ 87.396,43#
OG11	Impianti tecnologici	€ 120.000,00#

- Categoria prevalente: **OG11**
- Classifica lavori: **I**

Categoria	Importo	% Importo sul Totale	Classifica	Categoria
OG11	€ 120.000,00#	57,86%	1°	Prevalente
OG1	€ 87.396,43#	42,14%	1°	Scorporabile

L'importo totale dei lavori indicato precedentemente è comprensivo dei costi da sostenere per l'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, i cosiddetti "costi della sicurezza".

Tali costi, che non sono soggetti al ribasso d'asta ai sensi dell'art.131 del **Codice** e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), ammontano ad **€ 24.669,44#**, come meglio specificato nel "Documento di valutazione ricognitiva dei rischi" e saranno evidenziati nel bando di gara.

L'importo totale dei lavori (soggetti a ribasso) dedotto l'importo per la progettazione (soggetto a ribasso) e l'importo dei costi della sicurezza (non soggetto a ribasso), costituisce pertanto l'importo delle opere a corpo posto a base di gara, pari a **€ 207,396,43=**.

La revisione prezzi è espressamente esclusa ai sensi dell'art. 133 comma 2 del **Codice**, pertanto l'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto senza pretendere sovrapprezzi di nessun genere anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

Art. 3 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'Appalto ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice, verrà aggiudicato con procedura aperta, secondo le modalità e i termini previsti nel Bando di Gara.

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera *b*), del **Codice**, all'offerta che presenterà il prezzo più basso rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara.

Si specifica che il ribasso dovrà essere applicato all'importo dei lavori e degli oneri per la progettazione posti a base di gara, previa verifica delle offerte anormalmente basse a norma dell'articolo 86 del **Codice**.



La Stazione Appaltante sottoporà obbligatoriamente a verifica di anomalia le offerte che presenteranno un ribasso superiore al 15%, fatta salva l'esclusione automatica come di seguito indicato.

Si rende noto che come previsto dall'articolo 122 comma 9 del **Codice**, l'Amministrazione provvederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del **Codice**.

La procedura di esclusione automatica non verrà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 10,00, applicandosi in tal caso, l'articolo 86 comma 3.

Sono esclusi dal ribasso gli oneri per la sicurezza.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non saranno prese in considerazione offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare all'impresa che segue in graduatoria entro i termini di validità dell'offerta economica.

L'INPDAP si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, o di ritardare l'aggiudicazione, senza che la Ditta prima classificata possa avanzare alcuna pretesa. La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione della predetta condizione.

L'appaltatore ammette e riconosce pienamente di aver preso cognizione, conoscenza e valutato in sede d'offerta di tutte le condizioni degli ambienti oggetto delle lavorazioni, delle attività in essi svolte e della permanenza delle stesse durante l'esecuzione dei lavori.

Quindi l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente Capitolato attesta di:

- avere vagliato tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali circa l'appalto stesso e qualsiasi particolarità che possa influire l'esecuzione dei lavori;
- avere inserito nell'offerta tutti quei costi tali che il prezzo finale sia totalmente remunerativo.

L'appaltatore è da subito informato che l'esecuzione dei lavori potrà avvenire in presenza di attività lavorative della Stazione Appaltante, per la cui particolarità nulla potrà pretendere sotto forma di risarcimento di sorta.

Inoltre, sarà cura e onere senza nulla a pretendere a risarcimento, proteggere, movimentare e salvaguardare ogni attrezzatura, arredo, impianto presente sui luoghi di lavoro e di proprietà della Stazione Appaltante. Tale onere è già remunerato nell'ambito delle voci del computo metrico estimativo.

L'appaltatore non potrà eccepire, pertanto, durante l'esecuzione delle opere, la mancata conoscenza di condizioni o la sopraggiunta valutazione di elementi non considerati che possano richiedere una revisione del prezzo contrattualmente fissato.

Il prezzo offerto si intende fissato dalla Ditta assuntrice in base ai calcoli di sua propria esclusiva convenienza a tutto suo rischio e quindi indipendente da qualunque eventualità che essa non abbia tenuto presente.

La Ditta perciò non ha ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza dipendente dal fatto suo proprio, che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.



Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nel computo metrico ed esaminare gli elaborati progettuali posti in visione e acquistabili.

Le Ditte concorrenti dovranno eseguire i necessari sopralluoghi per assumere tutti quei dati necessari per la compilazione dell'offerta. Per il fatto di partecipare alla gara la Ditta dichiara:

- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
- di avere accertato le condizioni, gli oneri ed i vincoli di viabilità, di accesso.

L'avvenuto sopralluogo da parte della Ditta sarà attestato da apposita dichiarazione da allegare all'offerta. La dichiarazione dovrà essere controfirmata da un responsabile del Committente presente nell'immobile oggetto dei lavori.

La Ditta concorrente con la sottoscrizione del contratto dichiara inoltre di aver valutato gli oneri della sicurezza e di accettarli quale adeguato compenso in relazione al "Documento di valutazione ricognitiva dei rischi" allegato al contratto stesso.

Le quantità del Computo Metrico Estimativo, indicate per determinare l'importo dei lavori a corpo, non potranno subire variazioni anche nel caso di diverse misurazioni verificate in corso d'opera: il Computo non ha pertanto valore negoziale, con l'obbligo del concorrente di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali, formulando l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

La revisione dei prezzi è espressamente esclusa ai sensi dell'art.133 del **Codice**: pertanto l'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto senza pretendere sovrapprezzi di nessun genere anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavori non contemplate nelle voci del computo metrico estimativo, si procederà alla formazione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal regolamento in materia di LL.PP. Il Preziario di riferimento è quello della DEI – Recupero, Ristrutturazione e Manutenzione aggiornato ad Ottobre 2010 ed in subordine quello della Regione Lombardia OO.PP 2009 ai quali si applicheranno lo stesso sconto offerto dalla Ditta sulla base d'asta.

Si sottolinea che i lavori sono da eseguirsi in costanza d'uso dell'edificio da parte dei dipendenti dell'Istituto, pertanto dovranno essere messe in atto tutte le misure per eliminare i pericoli ed i disagi che dovessero derivare dall'esecuzione dei lavori stessi.

Le modalità dell'appalto saranno stabilite nel bando di gara, in conformità alle disposizioni vigenti al momento della gara stessa.

Art. 3.1 – PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Poiché una delle finalità dell'intervento è quello dell'acquisizione del CPI per le attività soggette presenti nell'edificio, la progettazione esecutiva dovrà comprendere anche la predisposizione degli elaborati grafici necessari per integrare la pratica già presente presso i VV.FF. precedentemente presentata per la Centrale termica (attività n. 91) e per gli archivi cartacei (attività n. 43).



L'integrazione riguarda solo la parte inerente gli archivi cartacei con l'aggiornamento degli elaborati grafici e documentali già prodotti ai VV.FF. per ciò che riguarda la realizzazione dell'impianto di spegnimento a gas.

Prima della consegna dei lavori per la realizzazione dell'impianto di spegnimento a gas, dovrà essere acquisito, a seguito della presentazione dell'aggiornamento del progetto di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, il "*parere favorevole*" rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF.

L'attestazione con relativo protocollo e data del rilascio, dovranno essere citati nel verbale di consegna dei lavori dell'impianto di spegnimento, redatto in contraddittorio da D.L. e dall'Appaltatore.

Art. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre alle deliberazioni ed autorizzazioni inerenti il lavoro appaltato, anche i seguenti documenti:

- a) il Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207, **recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»**. (S.O. n. 270 alla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- b) il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 45/2000, nelle parti non abrogate dall'articolo 358 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207;
- c) il presente Capitolato speciale d'appalto;
- d) Gli elaborati grafici messi a disposizione della S.A. che riguardano il piano di copertura, il piano seminterrato, l'elaborato progettuale precedentemente approvato con parere favorevole dai VV.FF. che dovrà essere integrato ed aggiornato, le sezioni dell'edificio;
- e) l'elenco dei prezzi unitari;
- f) computo metrico estimativo;
- g) il Documento di Valutazione ricognitiva dei rischi;
- h) il DUVRI relativo alla Sede Inpdap di Via Fortezza n. 11 dove saranno effettuati i lavori descritti nel presente capitolato.

Art. 4.1 – LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED I TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

La progettazione esecutiva dovrà comprendere:

- a) Relazione generale;
- b) Relazioni specialistiche;
- c) Elaborati grafici in adeguata scala comprensivi dei particolari costruttivi aggiornati con "I'as built" contenente le variazioni apportate nel corso dei lavori;
- d) Calcoli esecutivi degli impianti e strutture;
- e) Piani di manutenzione delle opere e delle sue parti;
- f) Piano sostitutivo di sicurezza;
- g) POS;



- h) Computo metrico delle quantità e delle lavorazioni;
 - i) Cronoprogramma dei lavori;
 - j) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi
- 1) Dopo la stipulazione del contratto il R.U.P., con apposito ordine di servizio, ordina all'appaltatore di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione degli articoli 152 e 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010, e dell'articolo 11, commi 9 e 12, del **Codice**, il R.U.P. può emettere il predetto ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto in caso di particolare urgenza; la motivazione dell'urgenza è riportata nell'ordine di servizio.
 - 2) Qualora l'ordine di servizio di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all'appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
 - 3) Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo. E' fatto salvo esclusivamente quanto disposto dal comma 4).
 - 4) Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma I, lettere a), b), c) o d), del **Codice**, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale d'appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 136 del regolamento generale. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nel progetto esecutivo la variazione al progetto definitivo. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione del progetto. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.
 - 5) La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 1 e, in assenza di questo, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
 - 6) Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione da parte dell'appaltatore; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.



- 7) Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1) può essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui al comma 5), strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

Art. 4.2 – RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1 del presente capitolato, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo previsto dall'articolo 4.1), comma 5, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella misura prevista dall'articolo 22.

Art. 5 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Si applicano, per quanto non disciplinato diversamente, il Capitolato Generale per gli Appalti di OO.PP. approvato con D.M. n.145 del 19/04/2000 a successive modifiche ed aggiornamenti, nonché tutte le leggi ed i regolamenti in vigore inerenti la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori eseguiti per conto dello Stato, che l'Impresa dichiara di conoscere perfettamente, tra cui il Codice degli appalti pubblici di cui al **Codice**, il Regolamento approvato con D.P.R. n.207/2010, il Regolamento di Amministrazione a Contabilità dell'INPDAP, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia di OO.PP. e di opere edilizie in generale, D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell'edilizia), e le leggi ed i regolamenti edilizi ed urbanistici vigenti nella Regione Lombardia e nel Comune di Milano, anche se emanati durante il corso dei lavori.

Inoltre nel corso dell'appalto dovranno essere osservate tutte le leggi ed i regolamenti in vigore riguardanti l'edilizia, quelli concernenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni, tra le quali si citano, in via indicativa e non esaustiva il D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 6 – OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL' APPALTATORE

La Ditta Appaltatrice:

- 1) è piena ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, degli eventuali danni arrecati alle persone (dipendenti della Ditta, dipendenti dell'INPDAP, addetti di altre Ditte operanti nell'immobile, residenti e terzi in genere), ed alle cose a causa dei lavori;
- 2) è piena ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, degli eventuali danni arrecati all' edificio, ai suoi componenti, agli impianti ed agli arredi dovuti ad inesperienza o negligenza propria o del proprio personale, oppure ad impropria modalità' di esecuzione dei lavori;
- 3) è tenuta ad osservare e a far osservare al proprio personale la disciplina in cantiere;
- 4) dovrà provvedere agli eventuali lavori provvisori (ad esempio allacciamenti ed installazioni temporanee) ordinati dalla D.L., senza pretendere per questo alcun compenso o indennizzo ulteriore;



- 5) dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo dei lavori, redatto in forma dettagliata ed analitica, di cui all'art. 431 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010;
- 6) aggiorna gli elaborati progettuali in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie nel corso dei lavori, provvedendo alla redazione degli elaborati finali "as built";
- 7) sono a carico della Ditta tutti gli oneri attinenti alla realizzazione, all'uso ed alla rimozione delle opere provvisorie stesse nonché al ripristino, ove necessario, delle parti del fabbricato o dei suoi componenti modificate o comunque manomesse a causa della costruzione e dell'uso delle opere provvisorie;
- 8) dovrà effettuare tutti i necessari accertamenti ed ispezioni sull'edificio e sulle sue strutture portanti, in relazione alla realizzazione delle opere provvisorie o alla organizzazione del cantiere o per qualunque altro motivo che dovesse verificarsi: ogni eventuale conseguenza negativa derivante da superficialità, incuria o errore ricadrà sulla Ditta, restandone totalmente sollevato l'Istituto proprietario;
- 9) fornirà l'assistenza al collaudo mediante fornitura a sue spese della manodopera e dei mezzi richiesti dal Collaudatore;
- 10) ai fini della protezione antincendio e nel rispetto del progetto antincendio approvato dai VV.FF., a fine lavori dovrà produrre al Direttore dei Lavori la Certificazione del produttore inerente le caratteristiche tecniche dei materiali posti in opera, la Certificazione, che dovrà essere compilata dall'Appaltatore stesso, di corretta posa in opera secondo le specifiche tecniche del produttore, nonché la Dichiarazione di Conformità degli impianti previsti e quant'altro necessario ai fini del rilascio del CPI;
- 11) dovrà provvedere al rilascio della Certificazione di Regolare esecuzione degli impianti previsti:
 - al sollevamento in alto ed al trasporto fino sul luogo di installazione dei materiali da impiegare ed al calo in basso ed al trasporto a rifiuto in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta, nonché alle spese in qualunque modo connesse allo smaltimento, comprese quelle inerenti lo smaltimento dell'amianto ed il trasporto a discarica autorizzata previa redazione del piano secondo le norme vigenti;
 - al deposito e stoccaggio dei rifiuti servendosi di appositi contenitori riposizionati in luoghi tali da evitare fastidi; tali contenitori dovranno essere periodicamente svuotati ed i materiali trasportati alle discariche autorizzate;
 - ad ogni e qualsiasi onere relativo all'assistenza muraria (apertura e chiusura tracce, ecc.), alla sistemazione di rivestimenti pavimenti ed intonaci, alla ripresa di tinteggiature e verniciature per ogni e qualsiasi parte dell'edificio in qualunque modo interessata dai lavori oggetto dell'appalto;
 - alla realizzazione di adeguata campionatura per ciascuna delle voci di lavoro, da sottoporre all'approvazione della D.L. prima dell'esecuzione delle opere e prima dell'approvvigionamento dei materiali;
 - ad assicurare la presenza sul cantiere dei tecnici dell'Azienda fornitrice dei prodotti speciali (protezioni antincendio di pareti e soffitti in silicato, malte, resine, pitture, ecc...), utilizzati per ripristini e tinteggiature, che controlleranno il corretto impiego dei prodotti e rilasceranno le apposite garanzie scritte;

- all'ordinato allestimento del cantiere nel rispetto delle norme vigenti, curando di arrecare il minor disagio possibile ai terzi in genere;
- alle misure di adeguamento del cantiere in osservanza del D.L.vo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- alla f.p.o. del cartello di cantiere, delle dimensioni e con le diciture che saranno stabilite dal Committente;
- all'adozione di tutte le cautele ed all'approntamento di tutte le opere necessarie nell'allestimento del cantiere e nella condotta dei lavori per allontanare il pericolo dalle persone (sia lavoratori che utenti) nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati anche in considerazione del fatto che i lavori si svolgeranno in costanza d'uso dell'immobile da parte dei dipendenti Inpdap;
- alla pulizia quotidiana degli spazi esterni ed interni interessati dai lavori durante la loro esecuzione curando il sollecito allontanamento ed il trasporto a rifiuto di ogni materiale di risulta, che non dovrà restare giacente presso il fabbricato per un periodo di tempo maggiore di un giorno;
- al sollecito e completo sgombero dei materiali e dei mezzi d'opera ed alla perfetta pulizia dei luoghi entro il termine di sette giorni dall'ultimazione dei lavori;
- a tutti gli oneri di spostamento e di ricollocazione in situ del mobilio, di suppellettili e delle apparecchiature e macchinari presenti sulle superfici esterne oggetto d'intervento. Si precisa che non saranno in alcun modo accolte richieste di maggiori compensi derivanti dalla necessità di eseguire i lavori in costanza d'uso dei locali da parte dei dipendenti e dei residenti: ogni e qualsiasi onere derivante da questa circostanza, essendo già compensato nell'ambito delle voci di computo metrico, si intende a completo carico dell'Impresa che, nel proprio interesse, se lo riterrà necessario, potrà preventivamente concordare caso per caso le modalità ed i tempi di esecuzione con il Direttore dei Lavori e con gli utenti stessi, tenendo conto anche delle esigenze di questi ultimi;
- alle spese relative a : redazione e presentazione dell'offerta, le spese di contratto e degli eventuali atti aggiuntivi (tasse di registro, bolli, ecc.), le spese per i documenti ed i grafici da presentare al Committente ed al Collaudatore, per l'ingresso e la sosta per il carico e lo scarico dei materiali.

Si sottolinea che l'Appaltatore è obbligato, senza alcun ulteriore compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni vigenti riguardanti l'edilizia, l'igiene e la sicurezza.

E' in facoltà della Stazione Appaltante ordinare all'Appaltatore di riparare i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra Ditta, nel qual caso l'importo della spesa sostenuta, aumentato del 20% a titolo di spese generali, sarà detratto dai certificati di pagamento. Si sottolinea che, poiché le opere oggetto dell'appalto sono da eseguirsi in costanza d'uso dell'edificio, l'Impresa adotterà tutte le possibili cautele per la sicurezza delle persone, e delle cose e condurrà i lavori in modo da non arrecare alcun disturbo, rispettando gli orari previsti dal Regolamento comunale. Si specifica che il personale dell'Impresa che eseguirà il lavoro dovrà essere di gradimento dell'Istituto e, in caso di comportamento irregolare o non corretto, sarà sollecitamente sostituito.



Art. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA

La stipula del contratto sarà effettuata con le modalità stabilite nel bando a gara non prima di 35 giorni dall'avvio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del **Codice**. Al momento della stipula sarà versata la cauzione, il cui importo è stabilito di seguito.

ART. 8 - GARANZIE

Ai sensi degli artt. 75 e 113 del **Codice** rimane stabilito che sono a completo onere dell'Appaltatore le seguenti cauzioni e polizze assicurative.

Art. 8.1 - CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPARE ALLA GARA

L'offerta che l'Appaltatore presenta per l'affidamento dei lavori deve essere corredata di una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, ridotta all'1% se in possesso della certificazione di qualità, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa: tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

Detta cauzione, di validità pari ad almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed essere altresì corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al successivo punto, qualora l'offerente risultasse l'aggiudicatario (art. 100 comma 2 del DPR 207/2010).

Art. 8.2 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti all'Amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria sull'importo contrattuale pari al 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione, così come sopra prestata, resterà vincolata fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi



dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato (art. 123 c.1 DPR 207/2010) e sarà incamerata dall'Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore.

Art. 9 - ASSICURAZIONI

La Ditta dovrà stipulare, in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) polizze assicurative (art. 125 DPR 207/2010) con massimali ed a condizioni ritenute soddisfacenti dalla Committente (comunque massimali non inferiori a 500.000 Euro).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 125 c.3 del DPR 207/2010).

Il contraente deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori (art. 125 c.4 del DPR 207/2010).

La polizza assicurativa dovrà sollevare l'Inpdap da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e dovrà prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

In via indicativa, ma non esaustiva la polizza deve coprire tutti i rischi per:

- a) danni a persone e cose di terzi conseguenti ad incendio dei beni di proprietà dell'Appaltatore o semplicemente in sua consegna a qualsiasi titolo o destinazione,
- b) danni alle opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori,
- c) danni alle opere di terzi nelle quali si eseguono i lavori,
- d) danni alle cose di terzi che si trovano negli ambienti ove si eseguono i lavori,
- e) danni materiali alle condutture ed agli impianti,
- f) danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché ai veicoli in genere di terzi o dipendenti che so trovano nel cantiere o sulla via pubblica,
- g) danni a persone e cose di terzi, conseguenti alla circolazione di veicoli a motore nell'ambito del cantiere di lavoro, restando inteso che sono esclusi tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle Leggi vigenti e' obbligatoria l'assicurazione,
- h) danni a cose in consegna o custodia ovvero a cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate,
- i) danni o perdita parziale o totale delle attrezzature usate per l'esecuzione dei lavori con massimale stabilito in relazione al valore delle attrezzature stesse,
- l) danni per viaggi da effettuare con qualsiasi mezzo dal personale dipendente,
- m) danni per responsabilità civile verso terzi, conduzione autoveicoli, per danni a cose e/o persone causati dagli autoveicoli in cantiere. Tale assicurazione deve prevedere la copertura assicurativa anche in caso di:
 - incendio e scoppio dei veicoli e/o delle cose da essi trasportate,
 - operazioni di carico e scarico degli stessi autoveicoli di proprietà e/o comunque utilizzati dall'Appaltatore e/o dai fornitori e/o subappaltatori,
- n) danni per perdita dei lavori eseguiti dall'Appaltatore.

Nelle polizze assicurative dovranno inoltre essere inserite le seguenti clausole:



- fra le parti contraenti viene convenuto che, oltre alla Direzione dei Lavori, anche la Committente ed i loro dipendenti sono considerati terzi a tutti gli effetti della garanzia prestata con la presente polizza,
- che la copertura e' valida anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di Legge,
- che nella dizione "autoveicoli" si intendono compresi le autovetture, gli automezzi per trasporto merci e/o persone, i trattori, i rimorchi, le attrezzature di lavoro semoventi (autogru, pale meccaniche, ruspe, rulli compressori, carrelli elevatori, ecc.) e quant'altro che, dotato di ruote o cingoli, e' spostabile per attitudine propria o per traino.

In ogni caso le assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle Leggi; pertanto l'Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

La Ditta costituirà apposita garanzia indennitaria che sollevi l'Istituto da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia (ripristino delle parti in cls., impermeabilizzazioni, ecc...) od agli interventi per la loro sostituzione o rifacimento. La durata della garanzia indennitaria decorre dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e cessa allorché il certificato di collaudo assume carattere definitivo (art.125, comma 3, del DPR 207/2010).

Art. 10 – DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

I lavori saranno diretti da un Tecnico appositamente nominato dalla Stazione Appaltante il quale assumerà la figura di Direttore dei Lavori, eventualmente coadiuvato da uno o più Assistenti con unzioni di Direttore Operativo o di Ispettore di Cantiere. Il Direttore dei Lavori, tra l'altro, cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al Contratto, ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, effettua la contabilità dei lavori di cui D.P.R. n° 207/2010, verifica l'avvenuto corretto adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi posti in capo all'Appaltatore.

Prima di dar corso alla esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà sottoporre all'esame ed all'approvazione del Direttore dei lavori i le forniture, nonché le campionature relative ai materiali. I costi di disegni e delle campionature dovranno essere sopportati dalla Ditta appaltatrice.

Resta inteso che i lavori potranno iniziare solo dopo la consegna di quanto sopra e relativa approvazione scritta da parte della D.L. o Committente.

Si precisa che tale approvazione non corresponsabilizza minimamente né la D.L. né la Committente sulla buona esecuzione dei lavori e sulla rispondenza degli stessi in termini di collaudo in corso d'opera e finale, la cui responsabilità resta completamente a carico dell'Impresa.

La Ditta dovrà tenere conto nella programmazione delle forniture e delle opere che la Direzione dei lavori ha pieno diritto di richiedere modifiche e/o varianti sui campioni e che queste richieste non potranno in ogni caso costituire motivo alcuno di ritardo.

La Stazione Appaltante provvederà alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in virtù del punto 4.1.2 All.XV D.L.vo n. 81/2008. In virtù dell'art.131, comma 2, lett. b) e c), del **Codice**, l'Appaltatore è tenuto a consegnare al Direttore dei Lavori almeno dieci giorni



prima dell'inizio dei lavori il Piano sostitutivo di sicurezza (PSS) e che sarà compilato in considerazione del DVRR redatto dalla Stazione appaltante e del DVR della Sede.

Inoltre, l'Appaltatore, quale datore di lavoro, dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei lavori, o alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), da considerare quale piano di complemento e di dettaglio del P.S.S. per quanto attiene le scelte autonome dell'Appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Si ricorda che il Direttore Tecnico del Cantiere (per l'Appaltatore) ed il Direttore dei Lavori (per il Committente), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Art. 11 – DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore all'atto della firma del contratto dovrà nominare il Direttore di cantiere. L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato dei suoi rappresentanti. Il Direttore di cantiere dovrà essere in possesso dei requisiti di legge, essere munito delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto. Qualora il Committente o la D.L. ritengano che detto Direttore non possieda tutti i necessari requisiti, potranno esigerne la sostituzione. Il Direttore di cantiere dovrà essere reperibile in ogni momento per tutta la durata dei lavori.

Art. 12 - SUBAPPALTO

- 1) Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato, l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:
 - a) è vietato il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
 - b) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 108, comma 3, del DPR 207/2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero di importo superiore a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o sub affidamenti per i lavori della stessa categoria.
- 2) L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere

- autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
 - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
- 3) Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà;
- 4) L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il

settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore ai sensi degli articoli 47 e 49 del presente Capitolato;
- 5) Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili;
- 6) Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto;
- 7) I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- 8) I progettisti dell'appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione esecutiva se non nei limiti di cui all'articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili.

Art. 13 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE



Art. 13.1 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore assume piena ed incondizionata responsabilità per l'esecuzione di tutti i lavori a perfetta regola d'arte e in particolare modo che gli stessi rispondano, in ogni loro parte, agli scopi per i quali sono destinati ed alle prescrizioni tecniche del presente Capitolato e del contratto. In particolare tutti i materiali impiegati dovranno essere della migliore qualità, ben proporzionati per dimensione e quantità, e di caratteristiche appropriate allo scopo cui devono assolvere. La Committente si riserva la facoltà di rifiutare quei macchinari o loro parti che non fossero idonee o non rispondenti per qualità, lavorazione od altri difetti, anche non gravi, all'impiego che ne deve essere fatto.

Inoltre l'Appaltatore dichiara la piena conoscenza delle norme, regolamenti e leggi che governano, o vengono normalmente osservati, nella realizzazione dei lavori in oggetto, in modo da fornire i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte ed a Norma in ogni loro parte.

Art. 13.2 – DIFETTI DEI LAVORI

Qualora durante i lavori o durante il collaudo provvisorio o definitivo, si manifestassero delle deficienze, la Committente avrà il diritto di sospendere il pagamento, anche delle quote scadute e non ancora versate, fino che le deficienze non siano state totalmente eliminate. Inoltre, ove i difetti non vengano eliminati con piena soddisfazione della Committente, la Committente stessa potrà sostituirsi all'Appaltatore per la riparazione, il completamento e la messa in efficienza dei lavori a tutte spese dell'Appaltatore.

Art. 13.3 - INDENNIZZI PER PERDITE, FURTI E DANNI

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori. In nessun caso verranno riconosciuti all'Appaltatore risarcimenti per quanto riguarda furti, perdite, avarie sia di materiali che di attrezzi, danni provocati ad opere, installazioni, materiali ed attrezzi. Ogni danno, ivi compreso il ripristino di opere, sia esso determinato da negligenza ed imperizia del proprio personale che da qualunque altra causa riconducibile all'Appaltatore resterà a totale carico di quest'ultimo indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 14 – SICUREZZA DEI LAVORI

La Stazione Appaltante redigerà per il tramite del Direttore dei Lavori il D.V.R.R. (Documento di Valutazione ricognitiva dei rischi) nel quale sono evidenziati e determinati i costi della sicurezza "Ordinari" e "Speciali", che sarà allegato al contratto d'appalto ed alla documentazione di progetto preliminarmente posta a disposizione dell'Appaltatore (e degli altri partecipanti alla gara d'appalto) per la formulazione dell'offerta che tenga correttamente conto dei costi della sicurezza.

Successivamente, l'Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà consegnare al Direttore dei Lavori il Piano sostitutivo di sicurezza (PSS) e che sarà compilato in considerazione del DVRR redatto dalla Stazione appaltante, nonché il Piano Operativo di



Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 in cui si colloca l'appalto. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Direttore dei Lavori ed a tale scopo dovrà produrre attestazione che i lavoratori sono stati adeguatamente informati ed istruiti.

Art. 14.1 – AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Aggiudicata la gara, il COMMITTENTE, dopo aver acquistato dalla ditta il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) integrato con gli elementi del Piano Operativo di Sicurezza (POS), affida il contratto.

Successivamente il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, cioè il DATORE DI LAVORO della Sede interessata in collaborazione con il RSPP della sede stessa e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, prima dell'inizio dell'esecuzione, previo svolgimento dell'attività di coordinamento e cooperazione con tutti i Datori di Lavoro, ivi compresi i Subappaltatori, delle Imprese Appaltatrici operanti nella sede, Aggiudicataria compresa, fornirà il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) aggiornato, ai sensi dell'art.26 cc.2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

Al riguardo il Datore di Lavoro della Sede interessata e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno:

- a) effettuare la Riunione di Coordinamento (di cui sarà redatto apposito Verbale di Coordinamento), nella quale tutti i Datori di Lavoro si informeranno reciprocamente sui rischi specifici della propria attività svolta presso la sede, coordinandosi e cooperando per l'attuazione delle misure preventive necessarie ad eliminare, o quantomeno a ridurre al minimo, i rischi da interferenza. In particolare la Ditta Aggiudicataria comunicherà i rischi specifici connessi alla propria attività da svolgersi presso la sede, mettendo a disposizione il Piano sostitutivo di Sicurezza (PSS) - Piano Operativo di Sicurezza (POS) da lei redatti – contenenti tra l'altro l'indicazione delle fasi lavorative, le attività di dettaglio da svolgere, il ciclo operativo e le aree interessate dall'attività da svolgersi, i rischi esistenti e le misure preventive adottate per eliminarli o ridurli al minimo, nonché le misure di emergenza - che dovranno essere recepiti nel DUVRI;



- b) fornire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) aggiornato, che sarà redatto sulla base del presente Documento, recepito e sviluppato dalla ditta Appaltatrice nel Piano sostitutivo di Sicurezza (PSS) - Piano Operativo di Sicurezza (POS), che sottoscritto per accettazione integra gli atti contrattuali.

Art. 15 - INTERPRETAZIONE DEI CAPITOLATI, DISEGNI, COMPUTI, ECC.

Qualora risultassero discordanze tra gli elaborati di progetto e le prescrizioni del Capitolato di appalto e se un particolare lavoro risultasse negli elaborati grafici e non nel Computo metrico estimativo oppure viceversa, dovrà essere valutata la condizione più onerosa, lasciando alla insindacabile facoltà della Direzione Lavori decidere il tipo e le dimensioni del lavoro stesso, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. Si fa presente inoltre che le quantità dei materiali riportate nel computo metrico sono puramente indicative, pertanto la Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa circa eventuali deficienze riscontrate dopo l'aggiudicazione.

La Ditta dovrà segnalare le eventuali deficienze riscontrate in fase di offerta, fermo restando il prezzo a corpo offerto.

Art. 16 – VARIAZIONI DEI LAVORI

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, in ottemperanza al d.Lgs. 163 del 2006.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

Allorché durante l'esecuzione delle opere si verifichi uno dei motivi di cui all'art. 132 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'INPDAP ha la facoltà di ordinare per iscritto, tramite apposita Perizia di Variante e Suppletiva, che sarà redatta dal Direttore dei Lavori in conformità alle disposizioni vigenti, variazioni ai lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto (il cosiddetto "quinto d'obbligo") alle stesse condizioni e prezzi del Contratto originario, senza che perciò spettino indennità alcuna all'Appaltatore. Oltre tale limite, la Ditta Appaltatrice può recedere dal Contratto con il solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali.

In caso di aumento si stabilisce, ove necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori; in caso di riduzione, sempre nell'ambito del 20% delle quantità di Contratto, la Ditta non potrà avanzare richieste di alcun compenso per mancato utile.

Per le quantità di opere appaltate eccedenti il suddetto 20% o per eventuali lavori del tutto nuovi, dei quali risulti l'opportunità in seguito a verifiche, controlli e/o accertamenti eseguiti in corso d'opera, sempre nell'esclusiva convenienza dell'Istituto e a suo insindacabile giudizio, si procederà alla formazione di Nuovi Prezzi desumendoli dal Preziario DEI – Recupero, Ristrutturazione e Manutenzione aggiornato ad Ottobre 2010, con l'avvertenza che il compenso riconosciuto per i nuovi lavori sarà comunque assoggettato al ribasso d'asta dell'offerta.



Non sono considerate varianti quegli interventi disposti dal D.L. i quali, senza modificare la sostanza delle opere oggetto dell'appalto, siano ritenuti opportuni o convenienti per la migliore riuscita dei lavori o per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti in un importo non superiore al 10 per cento di quello appaltato per la corrispondente categoria di lavori e che non comportino un aumento della spesa prevista in contratto per la realizzazione dell'opera.

Sono ammesse varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali, che siano motivati da esigenze oggettive derivanti da circostanze sopravvenute, non prevedibili al momento del contratto, ed il cui importo, comunque non superiore al 5% dell'importo originario di contratto, trovi adeguata copertura nella somma già stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Qualora le varianti eccedano il quinto dell'importo originario di contratto per i motivi indicati al comma 4 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituto procederà alla risoluzione del contratto stesso e indirà una nuova gara. In caso di risoluzione del contratto, si applicherà quanto disposto dal comma 5 del citato articolo 132.

In ogni caso, nessuna opera che comporti maggior spesa, oltre quanto previsto in contratto, potrà essere eseguita senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà diritto al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino a carico dell'Appaltatore secondo le indicazioni del Direttore dei lavori.

L'Istituto si riserva infine la facoltà di far eseguire in economia eventuali opere non previste in contratto, per le quali l'Appaltatore fornirà la manodopera ed i mezzi necessari.

Art. 17 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Quando circostanze speciali impediscono temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, in accordo con la Committente, avrà la facoltà di ordinare la sospensione, salvo a riprenderli appena cessate le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori od alla mancata disposizione di ripresa da parte della stazione appaltante devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa lavori.

L'inserimento delle riserve per la mancata ripresa può avvenire soltanto dopo che vi è stata una preventiva comunicazione scritta di diffida alla stazione appaltante.

Si fa presente che qualora la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore detta sospensione non dà diritto alcuno allo slittamento della scadenza contrattuale che rimane invariata. Fra i motivi di cause attribuibili all'Appaltatore vi è la mancata realizzazione di tutte le misure per la sicurezza e l'igiene del lavoro e la mancata osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali relative ai lavoratori e subappaltatori. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo, neppure per la sorveglianza dell'intero cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni di quanto prescritto, previa formale costituzione in mora, costituiranno causa di risoluzione del contratto. Qualora, per causa ad esso non imputabile, l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere proroga con



domanda motivata che dovrà pervenire alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La proroga sarà concessa a insindacabile giudizio della Committente. Nel periodo di proroga è sempre a carico dell'Appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La Ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori e di applicare altresì le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria.

L'Impresa appaltatrice si obbliga altresì ad applicare il contratto o gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali, cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti. L'Impresa appaltatrice dovrà presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa appaltatrice e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, ai sensi dell'art. 113, comma 7 del D.L.vo 163/2006 e s.m. e i., la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio. Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 19 - CONSEGNA LAVORI, TEMPO DI ESECUZIONE



Art. 19.1 - CONSEGNA LAVORI

La consegna dei lavori alla Ditta aggiudicataria avverrà entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto tramite apposito verbale. La consegna dei lavori potrà avvenire anche dopo l'aggiudicazione definitiva in attesa della stipula del contratto.

Poiché l'intervento di rifacimento del tetto e quello di realizzazione dell'impianto di spegnimento, pur facendo parte dello stesso appalto sono scollegati dal punto di vista esecutivo, nelle del rilascio del "*parere favorevole*" da parte del Comando Provinciale dei VV.FF., la D.L. potrà procedere alla consegna parziale dei lavori per ciò che riguarda il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura, rimandando la consegna dei locali a piano seminterrato per la realizzazione dell'impianto di spegnimento, successivamente al rilascio del "*parere favorevole*" con esito positivo da parte dei VV.FF.

Art. 19.2 - INIZIO LAVORI

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Prima della consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori il programma esecutivo dei lavori redatto in forma dettagliata ed analitica tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del verbale di consegna.

Dopo il decimo giorno si applicherà una penale di Euro 100 (cento) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Raggiunti i 10 giorni di ritardo la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta di danni.

Art. 19.3 -TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere ultimati entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo necessario per l'accantieramento e la realizzazione di ogni impianto del cantiere è da intendersi già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori. La Committente si riserva la facoltà di far eseguire il lavoro in diverse riprese. Ciò non potrà costituire pretesto per richiesta, da parte della Ditta, di maggiorazione dei prezzi convenuti o di compensi o indennizzi di sorta.

Art. 19.4 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Appena compiuti i lavori, la Ditta ne darà avviso scritto al D.L. che provvederà ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'Impresa, compilando quindi il Certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori. Vi saranno elencate le eventuali piccole manchevolezze, non



incidenti sull'uso a sulla funzionalità dei lavori, e sarà indicato il termine temporale entro il quale l'Impresa dovrà provvedere ad eliminarle.

Art. 20 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTI

Art. 20.1 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Trascorso il termine temporale fissato dal D.L. per l'eliminazione da parte della Ditta Appaltatrice delle piccole manchevolezze evidenziate nel Certificato di Ultimazione dei lavori, lo stesso Direttore dei lavori convoca, per un successivo sopralluogo. la Ditta appaltatrice, nella persona del Direttore tecnico e del Rappresentante legale, verificando, nel giorno e nell'ora stabiliti, l'effettiva esecuzione degli interventi concordati in occasione della redazione del Certificato di ultimazione dei lavori per la completa eliminazione dei difetti riscontrati, redigendo in merito apposito verbale di constatazione controfirmato dalle parti.

Ai fini della protezione antincendio e nel rispetto del progetto antincendio approvato dai VV.FF., a fine lavori il Direttore dei Lavori dovrà acquisire dall'Appaltatore la Certificazione del produttore inerente le caratteristiche tecniche dei materiali posti in opera, la Certificazione, che dovrà essere compilata dall'Appaltatore stesso, di corretta posa in opera secondo le specifiche tecniche del produttore, nonché la Dichiarazione di Conformità degli impianti previsti e quant'altro necessario per il rilascio del CPI.

Successivamente, avendo constatato l'effettiva ultimazione dei lavori con il riscontro dell'esecuzione degli ultimi interventi di dettaglio, così come risulta dal verbale di accertamento, il Direttore dei lavori redigerà il Certificato di Regolare Esecuzione, che dovrà essere approvato dagli Organi competenti della Stazione Appaltante.

Con Il Certificato di Regolare Esecuzione il Direttore dei Lavori dovrà accertare, con le modalità previste dalle norme, che i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano del tutto conformi alle disposizioni di legge e del Contratto e perfettamente rispondenti a quanto precisato nel Capitolato d'Appalto ed alla regola dell'arte, assumendo le dichiarazioni, le certificazioni e la documentazione previste dalle norme vigenti.

Art. 20.2 – ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'articolo 140 del D.P.R. n. 207/2010, si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Art. 20.3 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

- 1) Ai sensi dell'articolo 169, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, come definito nel presente capitolato, a favore dell'appaltatore, con le seguenti modalità:

- a) un primo acconto, pari al 30 % (trenta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori di cui all'articolo 19.1;
- b) un secondo acconto, pari al pari al 25 % (venticinque per cento) entro i successivi 30 (trenta) giorni;
- c) il saldo, entro i successivi 30 (trenta) giorni;
- d) Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti indicati o associati all'appaltatore in sede di gara, comunque non facenti parte del suo staff tecnico di cui all'articolo 18, comma 7), del D.P.R. n. 34 del 2000, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1) può essere effettuato da parte della Stazione appaltante:
 - a favore dell'appaltatore a condizione che questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo pagamento utile a suo favore; direttamente a favore dei progettisti, a condizione che costoro presentino la richiesta corredata da apposita autorizzazione scritta dell'appaltatore;
 - I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali;
 - Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Art. 20.4 – PAGAMENTI DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

- 1) Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 36, al netto del ribasso d'asta, e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € 40.000,00 (Euro quarantamila/00);
- 2) A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- 3) Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
- 4) Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale;
- 5) La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale;
- 6) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1).



- 7) Ai sensi dell'articolo 35, comma 32), della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 52, commi 4), 5) e 6), e 53, commi 2) e 3), del presente Capitolato.

Art. 20.5 – PAGAMENTI A SALDO

- 1) Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4).
- 2) Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale;
- 3) La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale;
- 4) Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9), del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.p.r. N. 207/2010;
- 5) Ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge;
 - b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.
- 6) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.



- 7) L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
- 8) Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articolo 12, commi 2, 3 e 4, del presente Capitolato.

Art. 20.6 – TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE

- 1) Ai sensi dell'art. 141, comma 1 del Codice, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
- 2) Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
- 3) Ai sensi del comitato disposto dell'art. 229 comma 3 del DPR 207/10 e dell'art. 141 del Codice, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 20.7 – RITARDI NEL PAGAMENTO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

- 1) Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 20.4 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
- 2) Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
- 3) Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di

esecuzione dei lavori.

- 4) E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 20.8 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

- 1) Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 20.5, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
- 2) Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 20.9 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 20.10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

- 1) E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2) E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Art. 21 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per le quali l'appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale classifica, quelli causati da precipitazioni e da geli, anche se di



entità eccezionale. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danno od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni. I danni saranno accertati in contraddittorio dal D.L. che redigerà apposito verbale. Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa e la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nè regolarmente inserite a libretto.

Art. 22 – PENALE PER IL RITARDO

La Stazione appaltante o la D.L. avranno la facoltà di applicare alla Ditta delle penali a seguito di ritardo nella ultimazione dei lavori (salvo il caso non imputabile all'Appaltatore) pari a 1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo a partire dalla data di ultimazione lavori fissata. Saranno inoltre addebitate le spese di assistenza e direzione lavori per i giorni di ritardo. L'ammontare delle spese e delle penali saranno dedotte dall'importo dovuto a saldo. Complessivamente la penale pecuniaria non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, raggiunto il cui importo il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Si fa presente che nessun ritardo nell'esecuzione e consegna delle opere potrà essere giustificato per le eventuali difficoltà che l'Impresa dovesse incontrare per l'approvvigionamento dei materiali ed il loro trasporto, difficoltà che non potranno essere considerate come causa di forza maggiore.

Art. 23 – RESCSSIONE DEL CONTRATTO

In caso di rescissione del contratto per negligenza o inadempienza contrattuale dell'Impresa la fornitura dei materiali verrà compensata in base ai prezzi unitari dell'elenco allegato all'ordine valutando:

- a. i materiali in opera per l'intero;
- b. i materiali a piè d'opera per il 60% della cifra riportata.

I materiali non compresi nell'elenco verranno rimborsati sulla base delle fatture di acquisto che la Ditta avrà l'obbligo di presentare.

La Ditta dovrà inoltre rimborsare alla Committente i danni che ne derivassero.

Art. 24 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE



La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dal D.Lgs. 163/2006.

Art. 24.1 – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI E CONFERIMENTI, TRASFERIMENTO

L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

Art. 24.2 – ESECUZIONE D'UFFICIO E RESCSSIONE CONTRATTUALE

Quando, per negligenza grave oppure per grave inadempienza agli obblighi contrattuali, l'Appaltatore compromette la buona riuscita dell'opera, l'Amministrazione, previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale, potrà esercitare la facoltà di eseguire d'ufficio i lavori in danno dell'Appaltatore; eventualmente potrà dichiarare la rescissione contrattuale con provvedimento motivato da notificarsi all'Appaltatore. Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. Le ripetute violazioni dei piani di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale.

Art. 24.3 – CONTROVERSIE

Risoluzione amministrativa

Per la risoluzione di eventuali controversie insorte a seguito del Contratto di Appalto tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, si provvederà in via amministrativa a norma del regolamento generale degli appalti DPR 207/2010.

Giudice ordinario

Tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione dei lavori che al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, saranno deferite al giudice ordinario del foro competente (Milano).

Art. 24.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, previa diffida senza bisogno di intervento del Magistrato, nei seguenti casi:



- a) frode nella esecuzione delle opere;
- b) manifesta incapacità nell'esecuzione delle opere appaltate;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro;
- d) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- e) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- f) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- g) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- h) inadempimento alle disposizioni della Direzioni lavori riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori;
- i) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera nei termini previsti dal contratto;
- j) subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dei casi non espressamente consentiti dal presente Capitolato;
- k) il mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario, degli eventuali subappaltatori e subfornitori, delle prescrizioni relative alle transazioni finanziarie di cui alla legge n. 136/2010;
- l) In tali casi di risoluzione l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, salvo il suo diritto ad un compenso parziale o totale per i lavori fino a quel momento eseguiti.

Art. 25 – ELENCO ELABORATI DI PROGETTO

Il Progetto Definitivo di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 207/2010 dei lavori oggetto dell'appalto è costituito dai seguenti elaborati:

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- ELENCO PREZZI UNITARI;
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- QUADRO ECONOMICO
- PRECEDENTE ELABORATO GRAFICO DEL PROGETTO ANTINCENDIO APPROVATO DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. CON "PARERE POSITIVO";
- ELABORATI GRAFICI DELLA COPERTURA, SEMINTERRATO E SEZIONI DELL'EDIFICIO
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI;
- DVR DELLA SEDE REGIONALE INPDAP DI VIA CIRCO 14/16 –MILANO- IN CUI SARANNO EFFETTUATI I LAVORI DEFINITI NEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE.

Parte Seconda - Il Impianto di Rilevazione Automatica d'Incendio e Spegnimento a Gas

Art. 26 – PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo dovrà comprendere quanto già indicato nella Parte I del presente Capitolato ed inoltre:

- Relazione tecnica generale descrittiva dell'impianto e dei criteri di dimensionamento;
- Dimensionamento dell'impianto secondo lo standard normativo;
- Calcoli idraulici anche attraverso l'utilizzo di software dedicati;
- Elaborati grafici generali dell'impianto in questione, in scala ed opportunamente quotati;
- Viste particolareggiate dei dettagli costruttivi dell'impianto;
- Legenda con modello e quantità degli articoli ed apparecchiature utilizzate.

Il progetto esecutivo dovrà essere timbrato e firmato da parte di tecnico inserito negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 07/12/1984 n. 818 e dovrà essere presentato, insieme agli elaborati grafici necessari e richiesti, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Milano per il rilascio da parte degli stessi del *“Parere favorevole”*

Del Progetto esecutivo dovranno essere depositati presso la S.A. n. 3 copie firmate e timbrate ; del progetto presentato ai VV.FF. Per l'ottenimento del rilascio del *“Parere favorevole”*, dovrà essere consegnata alla S.A. n. 3 copie con il numero di pratica presso i VV.FF e il protocollo di deposito.

All'ottenimento del parere favorevole, da parte dei VV.FF., tale parere dovrà essere trasmesso con protocollo e data alla S.A. e dovrà essere rilasciata copia del progetto presentato con la stampigliatura apposta dai VV.F.F. ***“Parere Favorevole”***.

Art. 27 – AVVIAMENTO DEL SISTEMA

Al termine dell'installazione dell'impianto, si procederà all'avviamento di tutti gli impianti che compongono il sistema antincendio, suddiviso nelle seguenti fasi:

- Verifica della corretta posa in opera dell'impianto;
- Verifica della funzionalità delle apparecchiature in campo mediante test definiti dalle normative di riferimento e dai costruttori delle apparecchiature;
- Avviamento e messa in marcia dell'impianto;
- Formazione del personale preposto alla gestione/utilizzo dell'impianto.

Art. 28 – DOCUMENTAZIONE

Dovrà essere rilasciata la documentazione di sistema, così composta:

- dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte;
- descrizione del sistema;

- elenco materiali utilizzati;
- Certificazione di conformità alle norme vigenti rilasciata da parte del costruttore dei materiali utilizzati;
- Certificazione rilasciata dall'Impresa esecutrice della corretta posa in opera da consegnare al D.L. a fine lavori;
- manuale uso e manutenzione sistema;
- allegati tecnici/certificazioni apparecchiature utilizzate;
- rapporto di collaudo del sistema;
- copia del certificato C.C.I.A.A. attestante l'abilitazione all'installazione del sistema;
- aggiornamento degli elaborati grafici e layout As-Built del sistema.

La documentazione dovrà essere rilasciata sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

ART. 29 – ONERI SICUREZZA

I costi della sicurezza dovuti a rischi di interferenza relativi all'esecuzione dei lavori in oggetto che dovranno essere sostenuti dall'Impresa esecutrice sono stati valutati in € 5.000,00#.

Art. 30 – CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO E DEL GAS IG01

Si tratta di un impianto di spegnimento a gas che deve prevedere l'utilizzo del gas estinguente "IG01".

L'IG01 è un gas basato su Argon al 100%, quindi un prodotto naturale, estremamente semplice nella sua composizione, di facile reperibilità nelle ricariche. Il suo impatto ambientale è inconsistente, i valori GWP ed ODP infatti sono nulli.

La normale concentrazione dell'ossigeno nell'ambiente è del 21%, la maggior parte degli incendi si estingue quando tale concentrazione scende ad un valore residuo minore del 15%. L'IG01 all'atto della scarica, estingue l'incendio riducendo la concentrazione dell'ossigeno residuo nell'ambiente ad un valore di circa il 12,5%, parametro assolutamente tollerabile per la vita umana per brevi periodi.

Questa fondamentale caratteristica lo rende ottimale per l'applicazione in installazioni di impianti di spegnimento in presenza di personale.

La durata della scarica dovrà essere di 60 secondi per erogare il 95% del prodotto previsto.

Il sistema dovrà comprendere un gruppo di stoccaggio gas in bombole in acciaio per alte pressioni ove viene stoccato il gas estinguente a 300 bar.

Le valvole di erogazione dovranno essere a flusso rapido in ottone, appositamente testate per l'impiego specifico che attraverso manichette flessibili ad alta pressione convoglieranno il gas in un collettore di scarica.



L'erogazione della miscela inerte viene effettuata tramite ugelli erogatori dal disegno esclusivo che garantiscono la miglior distribuzione in ambiente.

Art. 31 – DATI DI PROGETTO

TIPO IMPIANTO: ANALOGICO INDIRIZZATO

NORMA DI RIFERIMENTO: UNI 9795

Art. 32 – LOCALI DA PROTEGGERE

Descrizione Locale	Superficie (m.q.)
ALA A	
Archivio 1	198,38
Archivio 2	91,94
ALA B	
Archivio 1	136,00
Archivio 2	42,25
Deposito 1	47,60
Deposito 2	20,91

Gli apparati descritti nella presente saranno interfacciati alle centrali AM2000 ed AM6000 attualmente a servizio delle due ali.

Art. 33 – VOLUMETRIE DEI LOCALI

LOCALE		Volume m ³
ALA A		
ARCHIVIO 1	Ambiente	624,90
	Controsoffitto	79,35
	Sottopavimento	-
Volume totale locale		704,24
ARCHIVIO 2	Ambiente	289,61
	Controsoffitto	36,78
	Sottopavimento	-
Volume totale locale		326,39
ALA B		
ARCHIVIO 1	Ambiente	428,40



	Controsoffitto	54,40
	Sottopavimento	-
Volume totale locale		482,80
ARCHIVIO 2	Ambiente	133,09
	Controsoffitto	16,90
	Sottopavimento	-
Volume totale locale		149,99
DEPOSITO 1	Ambiente	149,94
	Controsoffitto	19,04
	Sottopavimento	-
Volume totale locale		168,98
DEPOSITO 2	Ambiente	65,87
	Controsoffitto	8,36
	Sottopavimento	-
Volume totale locale		74,23

Art. 34 – NORME APPLICATE

UNI EN 15004 emissione 2008 parte 7

Art. 35 – DESCRIZIONE DEI MATERIALI

Seguirà la descrizione delle caratteristiche dei materiali, dei componenti e delle apparecchiature principali che dovranno essere impiegati per la realizzazione dell'impianto in oggetto.

La quantificazione dei componenti, delle apparecchiature e dei materiali utilizzati dovrà essere effettuata nel corso della progettazione esecutiva.

Per alcuni componenti, quali ad esempio i rilevatori di fumo, poiché nei locali interessati sono già presenti e di recentissima installazione, per il loro utilizzo dovrà essere preliminarmente verificata la compatibilità delle loro caratteristiche con i componenti che faranno parte dell'impianto da realizzare, o se, viceversa, si dovrà procedere con la loro sostituzione.

L'impianto dovrà essere realizzato con componenti compatibili con le due centraline di gestione antincendio attualmente esistenti a servizio delle due ali del fabbricato.

Le componenti e le apparecchiature utilizzate per la realizzazione dell'impianto saranno collegati con cavi elettrici adeguati ed opportunamente dimensionati entro tubazioni in PVC fissate a vista.

Le tubazioni in PVC saranno di tipo rigido autoestingente certificata IMQ, per diramazione e distribuzione rete elettrica per l'impianto di rilevazione, opportunamente dimensionata e completa di accessori (curve, raccordi, clips, supporti e staffe, guaina, scatole di derivazione, tasselli, etc.), grado di protezione minimo IP44.

Unità di spegnimento



Unità autonoma che gestisce due canali di spegnimento utilizzabile con centrali convenzionali e centrali indirizzate, per le quali permette la simulazione di due moduli d'uscita per i comandi e di cinque d'ingresso per i riporti d'informazione (per singolo canale). Nel caso di collegamento a centrale indirizzata i moduli d'uscita dovranno gestire le zone e lo spegnimento, mentre i moduli d'ingresso dovranno riportare a questa i guasti e le disabilitazioni locali. Uscite controllate di preallarme, allarme e spegnimento per singola zona. Uscita a relè per guasto, spegnimento in corso, prolungamento emergenza (porta aperta), solo manuale e interruzione emergenza (blocco). Ciascun canale dovrà avere la possibilità di essere programmato a singolo e doppio consenso con tempo di scarica programmabile. L'unità dovrà avere un display grafico a 8 righe per 8 colonne ed una tastiera e tasti funzione per la gestione e la programmazione. Potrà essere gestito lo spegnimento in modo automatico, manuale o disabilitato per singolo canale. Certificata CPD in accordo alle EN 11294-1, 54-2 e 54-4. Alimentazione 230Vca o 24Vcc, carica batteria da 0,45 A. Alimentazione utenze con corrente di 1,25A.

Batteria per Centrale

Batteria tampone da 12V/7,2Ah per l'alimentazione temporanea della centrale in caso di assenza o di guasto della linea elettrica principale.

Pulsante attivazione manuale scarica

Pulsante manuale a rottura vetro colore giallo per attivazione manuale scarica. Approvato in conformità agli standard EN54-12094-2 e EN 12094-3. Grado di protezione IP24.

Pulsante inibizione scarica

Pulsante manuale a rottura vetro colore blu per inibizione scarica. Approvato in conformità agli standard EN54-12094-2 e EN 12094-3. Grado di protezione IP24.

Copertura plastica per pulsante

Copertura plastica per pulsante.

Pulsante allarme incendio manuale

Pulsante analogico manuale a rottura di vetro P700, progettato per essere utilizzato come stazione di allarme manuale in un sistema di rivelazione incendio. Dovrà essere compatibile con tutte le centrali analogiche e dotato di rotary-switch per l'indirizzamento sul loop di comunicazione e di doppio isolatore, uno in ingresso ed uno in uscita escludibile tramite dip-switch.. Certificato EN54.

Rivelatore Ottico di Fumo Analogico

Rivelatore ottico analogico indirizzato costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 7.



Base per rivelatore

Base standard per rivelatori analogici indirizzati.

Ripetitore ottico d'allarme

Ripetitore ottico d'allarme a led.

Assorbimento:: 9,5mA a 3,7Vcc

Dimensioni: 70 x 35 x 23 mm.

Colore rosso.

Pannello ottico-acustico

Pannello ottico-acustico costituito da:

- contenitore in materiale plastico in ABS VO;
- vetro rosso stampato in PMMA, con scritte intercambiabili;
- lampada allo xeno lampeggiante;
- avvisatore acustico piezoelettrico.

Pellicola in policarbonato con la scritta "Evacuare il Locale"

Pellicola in policarbonato con la scritta "Evacuare il Locale".

Pellicola in policarbonato "Vietato entrare spegnimento in corso"

Pellicola in policarbonato con la scritta "Vietato entrare spegnimento in corso".

Stazione di alimentazione

Alimentatore stabilizzato che risulti idoneo all'impiego con tutti i tipi di apparecchiature, siano esse elettriche od elettroniche, dove sia necessaria una fonte di alimentazione in corrente continua esterna alle stesse.

La realizzazione elettrica dell'alimentatore deve essere conforme alla direttiva CE, ed alla norma europea UNI-EN 60950 (II ed.). L'apparecchiatura deve appartenere alla CLASSE 1 prevista da detta norma. Deve essere conforme alla normativa EN54 parte 4. Corrente nominale 4A (per uscite + batterie). Massima corrente erogata 5 A (per uscite + batterie).

Batteria per alimentatore

Batteria tampone da 12V/12Ah per l'alimentatore.

Attuatore elettrico per apertura finestre vasistas

Attuatore elettrico lineare con movimento a catena articolata contenuta all'interno dell'involucro. Funzionamento con tensione di alimentazione 24V CC. Conforme alle Direttive 89/336 EMC come modificate da 93/68 CE. Dotato di sistema di fine corsa elettronico in apertura e microinterruttore in chiusura. Corsa selezionabile dall'esterno mediante selettore. Collegabile in parallelo, predisposto con uscita per segnalazione. Colori disponibili: anodizzato Completo di accessori per l'installazione su finestre a "sporgere".

Contatto di verifica porta chiusa



Contatto REED in scambio, montaggio a vista. Adatto per infissi in ferro. Deve essere previsto l'alloggiamento per guaina proteggi cavo con diametro da 10 mm.

Modulo d'uscita miniaturizzato

Modulo d'uscita miniaturizzato utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. L'uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale. La scelta del tipo d'uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Questo è dotato di due led di colore verde e rosso che daranno indicazioni sullo stato del modulo. Il modulo deve disporre d'isolatore di corto circuito. Conforme alle Normative EN54 parti 17 e 18.

Modulo d'ingresso miniaturizzato

Modulo d'ingresso miniaturizzato utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. L'ingresso controllato sarà su linea sorvegliata. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Questo è dotato di due led di colore verde e rosso che daranno indicazioni sullo stato del modulo. Il modulo deve disporre d'isolatore di corto circuito. Conforme alle Normative EN54 parti 17 e 18.

Descrizione batteria bombole per l'ala B
Batteria di bombole da 80lt@300 bar caricata con gas IG01, costituita da: <ul style="list-style-type: none">• bombole con valvola di scarica e manometro già installato;• raccordi di servocomando;• rastrelliera di fissaggio al muro;• collettore scarica gas;• carica IG01 @ 300 bar.
Interruttore a pressione di linea.
Collettore per valvole direzionali 1 1/2" a 4 posti.
Valvola direzionale 1 1/2".
Valvola direzionale 1 1/4".
Valvola direzionale 1".
Attuatore elettrico riarmabile 24Vcc.
Attuatore manuale.
Valvola n.r. 1/4".
Flessibile servocomando 1/4" F-F.
Tubo rame 6x4.
Bombola pilota lt.2.
Adattatore 21.7 a 3/8" (1,4 m).
Rastrelliera 2.7 lt per bombola pilota.
Valvola di sicurezza.
Ugello radiale 1" per ambiente.
Ugello radiale 1/2" per controsoffitto.

Fornitura e posa in opera di Tubazione in acciaio

Tubazioni aventi diametri e caratteristiche appropriate per la distribuzione del gas IG01, tubo in acciaio zincato serie API 5L gr. B sch40 completo di raccorderia ASA 3000, in acciaio zincato del tipo pesante completa di tassello e barra filettata o supporto in acciaio e cavalletto fermatubo.

Posa in opera apparecchiature, comprensiva di:

- posa in opera delle bombole ed accessori;
- collegamento delle apparecchiature alla rete di distribuzione idraulica.

DOOR FAN INTEGRITY TEST:

Prova obbligatoria secondo la norma UNI EN 15004 che simula il comportamento del gas dopo una scarica, determina le perdite del locale e valuta il tempo in cui la concentrazione del gas rimane ad un livello sufficiente.

La prova comprenderà

Prova di integrità dei locali mediante apposita apparecchiatura per verificare che la configurazione della tenuta al gas estinguente dei locali oggetto della protezione sia in accordo con la concentrazione di progetto prevista.



Parte Seconda- Condizioni Generali

Art. 26 – GARANZIE DI ESECUZIONE.

A garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contratto di Appalto, e dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'Appaltatore dovrà costituire:

- a) garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con l'espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita alternativamente:
- mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.
 - in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo delle quotazioni della Borsa del giorno del deposito. Il deposito in titoli deve essere costituito presso la banca cassiera INTESA BCI – Agenzia di Corso di Porta Nuova - Filiale di Milano – e con vincolo a favore della Stazione Appaltante. All'offerta dovrà essere allegata la lettera della Banca INTESA BCI, recante l'esatta indicazione dei titoli depositati e della causale del deposito, nonché l'impegno a trasferire alla Stazione Appaltante, dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non vincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte della Stazione Appaltante;
 - in numerario con versamento presso la Banca cassiera dell'Istituto BANCA UNICREDIT S.p.A. Piazza Cordusio 20123 Milano – IBAN IT 43 F 02008 01775 000101546637.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato e/o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte, anche per l'inadempimento a fronte del quale è prevista l'applicazione di penali: la Stazione Appaltante avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

Il mancato reintegro della garanzia nei termini previsti nell'articolo precedente, comporterà l'acquisizione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto.

La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell'appalto e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati da parte della Stazione Appaltante.



**Istituto Nazionale di Previdenza
per i Dipendenti della Amministrazione Pubblica**
Direzione Regionale della Lombardia
Ufficio Approvvigionamenti, Acquisizione Risorse Strumentali e Appalti

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della cauzione provvisoria.

IL DIRIGENTE : (Dr.ssa Teresa PANTANO)